Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 settembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 settembre 1964, n. 721.
Ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini . . . . Pag. 3898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 722.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del « Monte Vulture », in provincia di Potenza (Art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991) . . . Pag. 3899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1964, n. 723.
Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna) . . . . Pag. 3899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 724.
Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia . . . . Pag. 3900

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1964.
Determinazione della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltarsi dalle Amministrazioni dello Stato per il biennio 1° luglio 1964-30 giugno 1966 . . . . Pag. 3900

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1964.
Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-lago di Garda. Pag. 3901

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3902

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3902

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3903

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . . . Pag. 3904

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Circolare n. 1085 del 7 settembre 1964. Prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore; prezzi dello zucchero per le vendite al consumo; cassa conguaglio interessi passivi zucchero . Pag. 3905

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo) . . . . Pag. 3905

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 3905

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Concorso pubblico, per esami, a centoventisette posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . Pag. 3906

Ufficio medico provinciale di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . . . . Pag. 3910

Ufficio medico provinciale di Modena: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena . . . . Pag. 3911

Ufficio medico provinciale di Vicenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza . . . . Pag. 3911

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto. Pag. 3912

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 settembre 1964, n. 721.

Ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823, concernente la estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di L. 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe ».

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L.	1.650
Glucosio liquido	»	825
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito	»	2.475
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84%; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore al 0,70%, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato	»	2.062
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito	»	2.887

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 3.

L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, e successivamente dall'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovraimposta di fabbricazione in ragione di L. 1.585 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati

da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442.

Art. 5.

Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.600.000.000 si provvede con il gettito del dazio d'importazione sullo zucchero che sarà applicabile, secondo le decisioni della Comunità Economica Europea, a decorrere dal primo ottobre 1964.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI — COLOMBO — MEDICI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 71. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 722.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del « Monte Vulture », in provincia di Potenza (Art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 19 novembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del « Monte Vulture » in provincia di Potenza;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 2096 in data 10 giugno 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 144004 in data 12 agosto 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del « Monte Vulture », in provincia di Potenza, esteso per circa ha. 59.192 e delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1964, n. 723.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Londra è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 724.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 28 dicembre 1963, n. 74, relativa alla modifica dell'art. 8, del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, è modificato come appresso.

L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è costituito dai seguenti membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

b) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) uno in rappresentanza della Prefettura di Foggia;

d) due in rappresentanza del comune di Foggia;

e) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia;

f) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

g) uno in rappresentanza del Banco di Napoli;

h) uno in rappresentanza degli agricoltori di Foggia;

i) uno in rappresentanza dei commercianti di Foggia;

l) uno in rappresentanza degli industriali di Foggia;

m) un membro rappresentante di ciascun ente benemerito;

n) uno designato dalla Camera confederale del lavoro di Foggia;

o) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende;

p) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia;

q) uno in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia;

r) uno in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;

s) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani di Foggia;

t) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale allevatori;

u) uno in rappresentanza della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie.

Il Consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri due vice presidenti, che sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento; questi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

In mancanza di delega, le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Tutte le predette cariche sono gratuite ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1964.

Determinazione della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltarsi dalle Amministrazioni dello Stato per il biennio 1° luglio 1964-30 giugno 1966.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1962;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° luglio 1964-30 giugno 1966 nella misura del 15 % calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilità dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni dovranno essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e dare in sub-appalto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 58

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1964.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-lago di Garda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7069 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale è stato delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda, come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1958, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 1° ottobre 1958, con il quale, ad integrazione dell'art. 2 lettera *a*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, è stato precisato che del comune di Valsaviore (provincia di Brescia) scisso nei due comuni di Saviore e Cevo, solo il comune di Saviore è anche compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-lago di Garda, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 mentre il comune di Cevo non è interessato dalla delimitazione del perimetro di tale bacino imbrifero;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1959, n. 965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 18 maggio 1959, con il quale ad integrazione dell'art. 2 - lettera *b*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069) è stato precisato che i comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno in provincia di Trento, sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che da una accurata revisione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda delimitato a quota 500, nonchè del limite territoriale del comune di Roè Volciano, in provincia di Brescia, è risultato che il suo territorio, in minima parte, rientra nel perimetro di tale bacino;

che, per involontario errore materiale, il Comune anzidetto non venne incluso nell'elenco dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda;

che, pertanto, occorre precisare che parte del territorio del comune di Roè Volciano rientra nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, come delimitato nella corografia 1:100.000 che fa parte integrante del presente decreto;

che, altresì, è da integrare la lettera *A*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069, sotto la quale sono elencati i Comuni della Provincia di Brescia compresi in tutto o in parte nel perimetro dello stesso bacino, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il rapporto 18 aprile 1962, n. 68, della sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 15 novembre 1963, n. 2092;

Sentito il Ministero per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione della lettera *A*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7069 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, è precisato che il comune di Roè Volciano (Brescia) ha il suo territorio compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come risulta dalla corografia 1:100.000 facente parte del presente decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte rimane visibile presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 21 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Anzola dell'Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Borgo Tossignano, per le località Rio Inferno, Lamone, Rio Uccellaia;

comune di Camugnano, per le località Burzanella, Monte Vigese, Custoza, Caselluccia, Campagna di Baigno, Buzzano Belvedere, Querceti;

comune di Castel d'Aiano, per la località Labante-Pianelli;

comune di Castel di Casio, per le località Tarangola, Rovinaia;

comune di Castel San Pietro, per le località Bernardi, Mulino Nuovo;

comune di Castiglione dei Pepoli, per la località Creda-Cattarbaso;

comune di Crespellano, per le località Pradalbino, Chiesa Nuova;

comune di Fontanelice, per le località Rio Prato, Montemorosino;

comune di Grizzana, per le località Stanco, Savignano-Montovolo, Rovine, Rovinosa Camperola;

comune di Imola, per le località Sesto Imolese, Ponticelli, Goggianello;

comune di Lizzano in Belvedere, per le località Rocca Corneta, Bardini-Chiesina;

comune di Medicina, per la località Villa Fontana;

comune di Monterenzio, per la località San Benedetto Querceto;

comune di Monte San Pietro, per le località Amola, Ronca-Pilastrino Oca, S. Chierlo e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Monzuno, per le località Brigola, Bellarosa, Bocchino;

comune di Pianoro, per la località Zena;

comune di Sasso Marconi, per le località Mongardino, Tignano;

comune di Savigno, per la località Merlano-Boschi;

comune di Vergato, per le località Cavacchio-Aneva-Liserna, Montecavalloro;

comune di Zola Predosa, per le località Lavino di Sopra, Gessi e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6931)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Modena;

Decreta:

Per la provincia di Modena si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Castelvetro di Modena, per le località Sorghi, Rondine, Diamante, Pasanello, Ca di La', Senza Fede, Barana di Sopra e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Fiorano Modenese, per le località Rio Corlo, Rio Cave;
comune di Frassinoro, per le località Rovolo, Fontanaluccia;
comune di Guiglia, per la località Castellino;
comune di Lama Mocogno, per la località Borra di Silano;
comune di Maranello, per le località Pasini, Colombina;
comune di Marano sul Panaro, per le località Pradello Lagadello, Laghetto, San Gaetano Tane, Bonettini;
comune di Montefiorino, per la località Giunzione;
comune di Montese, per le località Baldiolo, Le Rovine, Casola, San Martino, Riva Biscia;
comune di Palagano, per le località Lama di Monchio, San Vitale, Ca' di Golino;
comune di Pavullo nel Frignano, per le località Ca' del Frate Terre Rosse, Ca' di Trenzo, Gneda, Biricuccola, Casolare, Meriggio, Molino del Sasso Morri, Castiglione, Vignale La Casella, Ca' del Minello, Ca' di Lucca, Vallestino, Le Caselle Seminario, Ca' d'Olina Quarella, Tondera Montegarullo Ca' Venda, Zanetta Le Coste, Settimini Franchini;
comune di Polinago, per le località Borghetto, La Giostra Fosso delle Caverne, Palaveggio, Cassano;
comune di Prignano sulla Secchia, per le località La Serra Ca' Baldelli, Azzoni, Rivalta di Sotto, Sghignola, Ca' Paltino La Castellina, La Madonna La Macchia, Ca' del Duca, La Caselletta Rio di Pralungo, Galvane;
comune di Sassuolo, per le località Ossimano, Cucco;
comune di Savigano sul Panaro, per la località Pelucca;
comune di Serramazzoni, per le località Fondaccia, Serola, La Barbona, I Prati, Molino del Berto;
comune di Sestola, per la località Fosso Pianelle;
comune di Zocca, per le località Rosola, Missano, Ronchi, Zocca Ca' del Dora, Doccia, La Livara, La Collina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Forlì;

Decreta:

Per la provincia di Forlì si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

comune di Bagno di Romagna, per le località Monte Guidi, Pianconvento, Sant'Uberto, Carnaio, Crocedevoli, Paganico, Pietrosassa, Poggio alla Lastra, Valbona, Pezzuolo, Ridraccoli, Selvapiana, Crocesanta, Careste, La Meccia, Alta Castellina, Pucine, Fossatone, Casellina, Larciano, Vessa, Saiaccio, San Silvestro;
comune di Civitella di Romagna, per le località San Martino in Varolo, San Giovanni in Guarzarolo, Voltre, Badia Voltre, Cusercoli, Tibina, Petrella, Seggio, Montevecchio, Bonalda, Seguno, Giaggiolo, Nespoli, Collina, Pianodispino, San Paolo;
comune di Dovadola, per le località Villa Renosa, S. Ruffillo, Badia, SS. Annunziata, Casole, Santa Maria in Casola e per le località confinanti per il centro abitato;
comune di Galeata, per le località Pianetto, Buggiana, Montegrosso, Monte Forche;
comune di Meldola, per le località Gualdo, Bagnolo;
comune di Mercato Saraceno, per le località Monte Sorbo, Musella, Monteolivo, San Romano, Montespellano, Colonnata, Tornano;
comune di Modigliana, per le località San Casciano, Castagnara, Capuccini, Labo, Senzano, Cella, San Savino, Miano, Tossino, Acerreta, San Rocco, San Bernardo, Monte;
comune di Monte Colombo, per la località San Savino Croce;
comune di Portico, per le località San Benedetto, Renuzzolo, Querciolano, Santa Maria in Girone;
comune di Predappio, per le località San Savino, Tontola, San Casciano, Baccanello, Muasello, Predappio, Porcentico, Santa Marina;
comune di Premilcuore, per le località Fantella, Fiumicello Fosso Aia, Rio Campo, Premilcuore, Fronticella, Sant'Agata, Sant'Eufemia, Montalto;
comune di Rocca San Casciano, per le località Villa Renosa, San Donnino, Cutissano, Rio Ridaccio, Sassella, Saturnino, Limisano, Tavernelle, Santo Stefano;
comune di Roncofreddo, per la località Samba;
comune di Santa Sofia, per le località Montriolo, Raggio, Spinello, Rio Salso, Biserno, Isola, Collina di Pondo, Saviana, Monteguidi, Corniolo, Camposonaldo,

San Martino, Gabelli, Calanca, Sasso, Campaccio, Cornieto, Faete, Valbonella, Burraia, Fangacci, Fontanelle, Calci, Rio Pondo;

comune di Sarsina, per le località Casteldalfero, Santo Stefano, Rivoschio, Pieve di Rivoschio, Massa, Pescaglia, San Martino, San Matteo, Bonsignano, Raggiolo, Ariolo, Fornace, Tivo, Pagno, Ranchio, Poggio di Ranchio, Piana, Donicilio, Legaccio;

comune di Sogliano al Rubicone, per le località Montepetra, Savignano di Rigo, Montegelli;

comune di Sorbano, per le località Rullato, Valbiano, Monteriolo, Montalto, Tezzo, Ditte, San Biagio, Sorbano, Pagno;

comune di Tredozio, per le località Cesata, San Valentino, Monte Collina, Cannetole, Santa Maria in Castello, San Michele;

comune di Verghereto, per le località Sant'Alessio, Croce, Alfero, Riofreddo, Nasseto, Pereto, Capanne, Castelpriore, Tavolicci, Santa Maria in Montegiusto, Viezza, Mazzi, Donicilio, Para, Montecoronaro, Arpina, Sodi, Prati, Fardini, Ronco dell'Asino, Incisa, Balze, Parella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6932)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Emilia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Albinea, per le località di Montericco, Borzano;

comune di Baiso, per le località Casone Lucenta, Collina, Formicaro, Albareto, Paderena, Il Borgo, Vronchi, Tresinaro, Ca' Talani, Guilguella, Gazzolo;

comune di Carpineti, per le località Molino Dionigi, Fola, Vallo, Santa Caterina, Quercioli, Onfiano, Pontone, Villaprara, Saccaggio, Tapognana, Spignana;

comune di Casalgrande, per le località S. Donnino, Secchia, Salvaterra;

comune di Casina, per le località Paullo, Sarzano, Ca' Mazzoni, Ca' Schiavino, Sordiglio, Bergogno;

comune di Castellarano, per le località Montebabbio, San Valentino;

comune di Castelnovo ne' Monti, per le località Parisola, Torretta, Bondolo, Costa dei Grassi, Garfagnolo;

comune di Cavriago, per le località Quercioli, Prati Vecchi;

comune di Ciano d'Enza, per le località Roncaglio, Vedriano, Roncovetro;

comune di Ligonchio, per le località Piolo, Giardino, Montecagno;

comune di Quattro Castella, per le località Bergonzano, Rio da Corte;

comune di Sant'Ilario d'Enza, per il territorio a nord della via Emilia;

comune di Scandiano, per le località Cacciola, Arceto, Ventoso, Ca' dei Caiti;

comune di Toano, per le località Corneto, Visiago, Massa, Cavola, Manno, Lupazzo la Guarano, Vogno;

comune di Vetto, per le località Legoreccio, Gottano, Sole, Vidicieto;

comune di Vezzano sul Crostolo, per le località Paderna, Il Poggio, Signano;

comune di Viano, per le località Prediera, Fondiano, San Polo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6929)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1085 del 7 settembre 1964. Prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore; prezzi dello zucchero per le vendite al consumo; cassa conguaglio interessi passivi zucchero.

Con circolare n. 1085 del 7 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

PREZZI DELLO ZUCCHERO PER LE VENDITE DAL PRODUTTORE - PREZZI DELLO ZUCCHERO PER LE VENDITE AL CONSUMO - CASSA CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ZUCCHERO.

1) *Prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore.*

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1035 del 7 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 stesso mese, vengono stabiliti come appresso, per le vendite dal produttore, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale, al netto da qualsiasi imposta e tassa:

a) zucchero cristallino in sacchi carta da kg. 50 . .	L. 152,50	al kg.
b) zucchero raffinato, semolato in sacchi carta da kg. 50	» 158 —	»
c) zucchero raffinato, semolato in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. . .	» 165,50	»
d) zucchero in quadretti sciolti	» 175 —	»
e) zucchero in quadretti in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. .	» 188 —	»
f) zucchero pilé in sacchi carta da kg. 50	» 164 —	»
g) zucchero raffinato semolato extrafino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004 % da accertarsi in via conduttometrica	» 168 —	»
h) zucchero pilé extrafino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004 % da accertarsi in via conduttometrica .	» 169 —	»
i) per le varietà di zucchero non comprese nelle voci precedenti, i prezzi legalmente praticati nella campagna 1963-64 sono aumentati di	» 22,50	»

I suddetti prezzi valgono anche per lo zucchero eventualmente importato e si intendono per prodotto reso alla fabbrica o ai porti o ai transiti di confine su vagoni ferroviari, se la fabbrica è fornita di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto, a scelta dell'acquirente.

Per le vendite di zucchero consegnato in sacchi juta da kg. 100, anzichè nelle previste confezioni di sacchi carta da kg. 50, è consentita una maggiorazione di L. 100 per q.le.

Identica maggiorazione è consentita per le vendite dello zucchero in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. consegnati in cartoni o fardelli da chilogrammi dieci.

Per le altre condizioni di vendita e per gli imballaggi, valgono le precedenti disposizioni, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

Per il prodotto in sacchi venduto in legittimazione, si conferma che il produttore addebiterà all'acquirente la imposta di fabbricazione corrisposta all'Erario.

2) *Prezzi di vendita dello zucchero al consumo.*

I prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di produzione estera per le vendite al consumo vengono stabiliti come appresso in tutto il territorio nazionale esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone:

a) zucchero cristallino sfuso . . .	L. 215 —	al kg.
b) zucchero raffinato semolato sfuso .	» 220 —	»
c) zucchero raffinato semolato in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. preconfezionati all'origine	» 230 —	»
d) zucchero pilè	» 230 —	»
e) zucchero in quadretti sciolti . .	» 240 —	»
f) zucchero in quadretti in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. preconfezionati all'origine	» 255 —	»

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg. sui prezzi di cui sopra.

3) *Cassa conguaglio interessi passivi zucchero.*

In relazione ai nuovi prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore, come stabiliti al punto 1) del presente provvedimento, viene aumentata a L. 5.20 al kg. la quota che i produttori devono versare alla Cassa conguaglio interessi passivi zucchero di cui al provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 24 luglio 1964.

4) *Decorrenza.*

Le norme di cui sopra andranno in vigore con la stessa decorrenza del provvedimento legislativo che riduce l'imposta di fabbricazione sullo zucchero.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(7050)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1964, i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati dal 7 agosto al 7 dicembre 1964.

(6971)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto, in data 25 agosto 1961 dal sig. Morselli Fortunato, avverso il provvedimento n. 74285 del 16 febbraio 1961 con il quale il Ministero dell'agricoltura e foreste ha respinto il ricorso gerarchico diretto ad ottenere l'annullamento del decreto del prefetto di Mantova del 27 agosto 1960, n. 33712/111, che non ha accolto la domanda di oblazione della contravvenzione commessa dal ricorrente alle norme contenute nel testo unico sulla caccia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).

(6806)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a centoventisette posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoventisette posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè — in continuità di rapporto d'impiego — alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del corportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze sociali e politiche; economia e commercio.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti.

Nei confronti del personale già in servizio presso l'Istituto si prescinde dal requisito di cui alla precedente lettera *B*).

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti alla data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'espresso impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto amministrativo;

b) economia politica.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)* analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare

una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto riportato nella prova orale, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di precedenza nella nomina.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo amministrativo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. gine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nei territori della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Presidente: COPPINI

ALLEGATO 1

Raccomandata

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . . (1) . . e residente in . . . (provincia di . .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a centoventisette posti di consigliere del ruolo amministrativo di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in: . . . . . conseguito il . . . presso . .,

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(firma)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 21 luglio 1964, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali, dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Diritto privato (civile e commerciale)*:

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica. personalità; capacità di agire e capacità naturale:

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle persone; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento; la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione; modificazioni ed estinzione; il contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2. — *Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali*:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;

l'organizzazione professionale: i sindacati, origini e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero: conflitti collettivi e controversie collettive; controversie giuridiche e controversie economiche. Condizione e limiti del diritto di sciopero;

lavoro e impresa. Il contratto di lavoro. Origine, formazione e struttura del contratto di lavoro. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

la disciplina amministrativa del lavoro in generale: limitazioni alla formazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro;

estinzione del rapporto di lavoro;

garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

la funzione sociale dello Stato e il diritto delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica della previdenza. Oggetto e fondamento delle Assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

fonti delle assicurazioni sociali; natura e carattere dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli enti previdenziali;

i mezzi finanziari delle Assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento;

le varie forme di assicurazione sociale; origine e sviluppo. Le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'Assicurazione contro la tubercolosi; l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'Assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;

l'Assicurazione contro le malattie con particolare riguardo a quella gestita dall'INAM: i soggetti, le prestazioni, i contributi; l'ordinamento strutturale e funzionale dell'INAM;

organi di vigilanza e di tutela: Ispettorato del lavoro, i Patronati di assistenza del lavoratore;

i reati contro la disciplina delle Assicurazioni sociali. Accertamento; sanzioni penali e sanzioni civili.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie sulle seguenti altre:

A) *Diritto amministrativo*:

concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo;

attività dello Stato: i principi generali sull'attività giuridica e sull'attività sociale;

organizzazione dell'amministrazione in generale: amministrazione diretta ed indiretta;

teoria dell'atto amministrativo: nozione, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e passivi, vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi: giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; criteri discretivi; il principio del « solve et repete »; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

B) *Economia politica*:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche; l'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi; la produzione e i fattori della produzione; il costo di produzione; le imprese e le aziende; la produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio; la cooperazione; la statizzazione; la municipalizzazione, la distribuzione della ricchezza; proprietà e reddito; il profitto e gli imprenditori; la rendita; l'interesse; il lavoro; il salario; domanda e offerta di lavoro; divisione del lavoro sociale e legge di popolazione; le crisi economiche;

nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta; sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari, la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso; le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione.

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forme e distinzioni.

Brevi cenni sulle banche: le operazioni di banca, attive e passive; la organizzazione bancaria.

(6991)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 62 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963, nei comuni di Apricale consorziato con Isolabona, Molini di Triora, Rezzo; Sanremo, condotta urbana di Ponente; Taggia, frazione Arma consorziata col comune di Castellaro; Triora; Vallecrosia e quello del 26 febbraio 1964, n. 62, col quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione è stato prorogato al 30 aprile 1964;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1473, del 29 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 11 maggio 1964, n. 114;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto n. 281 suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1.	Bartoletti Pier Francesco	punti	59,41	su 120
2.	Cassini Ugo	»	55,74	»
3.	Artale Ottavio	»	54,87	»
4.	Siri Mario	»	54,07	»
5.	Chiodo Attilio	»	53,59	»
6.	Gastaldi Noemi	»	52,75	»
7.	Cianci Nicola	»	51,97	»
8.	Reposi Valerio	»	51,90	»
9.	Pinto Leonardo	»	51,43	»
10.	Piccone Amabile	»	50,51	»
11.	Franco Filippo	»	50,46	»
12.	Ciocca Francesco	»	49,96	»
13.	Tagliasacchi Carlo	»	49,40	»
14.	Lanzafame Angelo	»	49,12	»
15.	Zecca Arturo	»	49,03	»
16.	Zanda Salvatore	»	48,53	»
17.	Maggi Costanzo	»	48,38	»
18.	Diana Olderico	»	48,30	»
19.	Ferranti Bruno	»	48,29	»
20.	Amici Calisto	»	48,28	»
21.	Boveri Michele	»	47,75	»
22.	Casella Lucio	»	47,56	»
23.	Cipolletta Giuseppe	»	47,07	»
24.	Merlino Antonio	»	47,06	»
25.	Vichi-Bonaldo Luigi	»	46,97	»
26.	Lo Russo Antonio	»	46,92	»
27.	Riggio Francesco	»	46,51	»
28.	Recusani Francesco	»	46,33	»
29.	Testa Bernardo	»	46,28	»
30.	Scampini Mario	»	45,86	»
31.	Casciola Marcello	»	45,84	»
32.	Scapuzzi Giovanni	»	45,44	»
33.	Panterani Alberto	»	45,28	»
34.	Bessone Leonardo	»	45,04	»
35.	Bado Luigi	»	44,76	»
36.	Capucci Guido	»	44,69	»
37.	Manciati Brunetto	»	44,51	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 31 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3279 del 31 agosto 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963, bandito con proprio decreto n. 62 del 15 febbraio 1964;

Esaminate le domande dei candidati dichiarati idonei per quanto concerne l'indicazione della sede, secondo l'ordine di preferenza, per la quale intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto n. 281 suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bartoletti Pier Luigi: Vallecrosia;
2) Cassini Ugo: Saremo, condotta urbana di Ponente;
3) Artale Ottavio: Taggia, frazione Arma, consorziata con il comune di Castellaro;
4) Siri Mario: Apricale, consorziato con Isolabona;
5) Gastaldi Noemi: Rezzo;
6) Cianci Nicola: Molini di Triora;
7) Reposi Valerio: Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 31 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(7 06)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1963, n. 5863, con il il quale venne bandito il pubblico concorso per la copertura di cinque condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto 18 maggio 1964, n. 3522, mediante il quale si è proceduto alla ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni concorsuali;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Ghelfi Omero . . punti 58,97
2. Guidotti Guido Manfredo . » 58,62
3. Morini Armando . . . . » 55,58
4. Franceschini Giorgio . . . . . » 53,70
5. Regina Luigi . . . . » 53,42
6. Menziani Renato . . . . » 53,25
7. Venturelli Aldo . . . . . . » 53,10
8. Gandolfi Luigi . . . . . . » 52,71
9. Volpogni Domenico . » 52,67
10. Pagliani Gianluigi . . . . » 52,03
11. Velluti Giorgio . . . . . » 51,76
12. Mantovani Uguzzoni Giovanni . . . » 51,63
13. Zanoli Fernando . . . . . » 49,80
14. Roccucci Pellegrino . . . . . . » 49,77
15. Galassini Osmilda . . . . . . » 49,65
16. Monari Aroldo . . . . punti 48,97
17. Netti Saverio Vito . . . . » 48,88
18. Ambanelli Antonio . . . . » 48,43
19. Marzari Sergio . . . . » 48,26
20. Serpilli Arturo . . . . » 47,51
21. Gatti Vittorio . . . . » 47,28
22. Natale Luigi . . . . » 46,91
23. Pontoriero Antonio . . . . » 46,23
24. Gualtieri Giovanni Umberto . . . . . » 45,53
25. Magnani Riccardo . . . . » 45,00
26. Bellei Silvio . . . . » 44,13
27. Leonelli Marino . . . . » 43,68
28. Begnozzi Sergio . . . . » 43,59
29. Catellani Armando . . . . » 40,50
30. Brighi Giancarlo . . . . » 39,06
31. Valgimigli Piergiorgio . . . . . . » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 26 agosto 1964

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente, mediante il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1962;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di essi indicate:

Ghelfi Omero: Modena 1ª;
Guidotti Guido Manfredo: Modena 5ª;
Morini Armando: Sassuolo 2ª;
Franceschini Giorgio: Guiglia 1ª;
Regina Luigi: Fiumalbo unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 26 agosto 1964

Il medico provinciale: RENZULLI

(6973)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 187 del 25 febbraio 1963, col quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 1500/A.16 del 23 marzo 1964, con il quale è stata stralciata dal predetto bando la condotta ostetrica del consorzio Carrè-Chiuppano;

Visti il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, il decreto di ammissione delle concorrenti, i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria delle concorrenti;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Vicenza al 30 novembre 1962:

1. Pongan Francesca	punti	52,588 su 100
2. Bergamo Leonarda	»	47,961 »
3. Pozza Artemide	»	47,467 »
4. Magnabosco Domenica	»	46,839 »
5. Mucchietto Flora	»	45,869 »
6. Sambastian Matilde	»	45,447 »
7. Bergamin Fanny	»	44,000 »
8. Ceccon Luisa	»	43,545 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 25 agosto 1964

Il medico provinciale: BONTEMPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Pongan Francesca: Consorzio Valstagna-San Nazario;

2) Bergamo Leonarda: Consorzio Solagna-Pove del Grappa-Campolongo sul Brenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 25 agosto 1964

Il medico provinciale: BONTEMPO

(7008)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm., del 6 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è istituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Grosseto;

Finizio dott. Enrico, medico provinciale superiore;

Mascia prof. Gaetano, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto;

Mazzuchelli dott. Mario, specialista in ostetricia;

Teglielli Alfea, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice incomincerà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubbliazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 24 agosto 1964

Il medico provinciale: GALLO

(6972)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.